

I. AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1

Il cimitero, proprietà comunale, è amministrato dal Municipio per mezzo del Dicastero preposto.

Art. 2

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione e cura:

- la manutenzione per quanto è di competenza del Comune;
- l'ordine;
- il disciplinamento e l'osservanza del presente regolamento;
- la tenuta dei registri delle tumulazioni ed esumazioni;
- l'incasso delle tasse;

II. SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

Art. 3

L'area del cimitero è suddivisa dal Municipio in campi (A-B-C-D):

A. Campi per sepolture comuni

1. per adulti
2. per bambini (fino a 12 anni)

La concessione è ventennale dal decesso, gratuita, non rinnovabile

B. Campi per sepolture (semplice o doppia) a tempo determinato

1. per adulti
2. per bambini

La concessione è ventennale dal decesso, a pagamento, rinnovabile successivamente per 10 anni al massimo due volte.

C. Loculi cinerari

La concessione è ventennale dal decesso, gratuita, rinnovabile successivamente, a pagamento, ogni 10 anni per due volte al massimo.

D. Ossario comune – Cinerario comune

III. INUMAZIONE

Art.4

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Art.5

Nel cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale;
- b) di persone domiciliate o con permesso di dimora decesse fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) di persone attinenti non domiciliate nel comune decesse fuori dalla giurisdizione comunale;
- d) il Municipio può concedere qualora ritenesse la richiesta suffragata da motivi pertinenti le tumulazioni di salme, ceneri ed ossa, di persone non domiciliate e non attinenti nel Comune.

Art. 6

Per le tumulazioni è prescritto l'uso di legno dolce.

Le casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione sono vietate.

Art. 7

Un cofano può contenere una sola salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato morti all'atto del parto.

Art. 8

Per le salme provenienti da fuori cantone rinchiuse in casse metalliche o di legno duro e che devono essere sepolte in posti temporanei dovrà essere effettuata la sostituzione della cassa: norma dell'art. 6 cap. I.

Art. 9

Dimensioni delle fosse:

- a) *per adulti*
ml. 1.80 di lunghezza - ml. 0.80 di larghezza - ml. 1.80 di profondità
- b) *per bambini*
ml. 1.50 di lunghezza - ml. 0.60 di larghezza - ml. 1.50 di profondità
- c) *per loculi cinerari*
uso di urne prefabbricate approvate dal Municipio.

Art. 10

Nelle fosse dei campi comuni ed a concessione temporanea non potrà essere inumata che una salma per volta, salvo l'eccezione prevista dall'art. 7.

Art. 11

L'occupazione dei posti, deve di regola farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila procedendo in ciascuna di essa in ordine progressivo.

Art. 12

Le fosse dei campi comuni e a tempo determinato sono eseguite dall'affossatore comunale. Questi deve prestare la sua opera per il collocamento delle bare. Le prestazioni relative sono gratuite per i domiciliati ed i dimoranti nel Comune.

Art. 13

Le ossa rinvenute nelle fosse e non reclamate saranno depositate nell'ossario comune. Le ossa reclamate saranno riposte in altre fosse e dovranno essere rinchiusi in casse di legno piombato e collocate alla profondità di almeno un metro. Il lavoro è a carico degli interessati. Quelle riposte nelle urne cinerarie e collocate nei loculi hanno diritto di usufruire fino alla scadenza della concessione dalla data del decesso.

Art. 14

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, dovranno contenere solo le ceneri di una salma e potranno essere depositate anche nelle fosse o tombe di parenti. Quelle da collocare nei loculi dovranno portare l'indicazione delle generalità del defunto. E' data la possibilità di deporre nella nicchia più urne.

IV. ESUMAZIONI

Art. 15

Alla scadenza delle concessioni e all'occasione delle esumazioni periodiche, spurghi, il Municipio ha la facoltà di rimuovere le salme od i loro resti, dando avviso ai familiari, almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione o della data del previsto spurgo del defunto, prima di procedere alla rimozione.

Se alla scadenza della concessione il Municipio non ha la necessità di rimuovere le salme, le spese relative alle esumazioni richieste dai parenti sono a carico dei richiedenti.

Art. 16

Per l'esumazione prima del tempo prescritto di 20 anni è necessario il consenso dell'autorità giudiziaria o di quella cantonale competente.

Le esumazioni consentite prima del termine avvengono alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

Art. 17

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

Art. 18

Le ossa rinvenute nelle fosse all'occasione delle esumazioni per estinzione di concessione o per esumazioni periodiche, spurghi, sono raccolte e depositate nell'ossario comune. Su richiesta degli interessati le ossa possono essere collocate in posti occupati da altre salme e soggette alla durata della concessione di quest'ultime. Le ossa reclamate e riposte in altre fosse dovranno essere rinchiusi in casse di legno piombato e collocate alla profondità di almeno un metro. Il lavoro è a carico degli interessati.

V. CONCESSIONE E SCADENZA

Art. 19

Per ottenere la concessione per sepolture a tempo determinato e per i loculi cinerari, occorre presentare un'istanza scritta al Municipio. La stessa deve indicare le generalità del defunto, il genere e il luogo della sepoltura, come pure le generalità e l'indirizzo del richiedente.

In presenza di più richiedenti il Municipio può designarli solidalmente titolari della concessione. Uno dei titolari rappresenterà i concessionari.

La concessione va richiesta dai superstiti dopo il decesso.

In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne facessero richiesta.

Art. 20

La concessione viene a scadere:

- a) campi per sepolture comuni, dopo 20 anni;
- b) campi a tempo determinato e loculi cinerari, dopo 40 anni dal decesso del primo familiare, se ambedue i familiari sono deceduti nei primi 20 anni di concessione.
- c) Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata determinabile dall'atto di concessione istituito alla data del decesso del beneficiario prendono fine col decorso di cinquant'anni dal loro rilascio.
- d) Il Municipio avvisa, almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, i titolari e, per quanto possibile, gli altri superstiti.

Art. 21

Le concessioni scadono con la soppressione del cimitero. E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

Art. 22

La concessione di parcelle e loculi non dà diritto alla proprietà ma costituisce un diritto personale ristretto all'uso, che non può essere alienato, pignorato, né sublocato.

VI. ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 23

I giorni di apertura del cimitero sono fissati dal Municipio

Art. 24

L'introduzione di animali e veicoli, se non quale ausilio di persone invalide, è vietata come pure qualsiasi atto e contegno indecoroso.

Art. 25

E' proibito depositare materiale contro i muri di cinta e tenere o lasciar crescere piante che possono causare danni o invadere l'area del cimitero

VII. NORME DI EDILIZIA

Art. 26

Per la costruzione di tombe, posa di lapidi o ricordi di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata domanda scritta al Municipio, corredata dai seguenti piani in duplo con indicazione del testo e del materiale:

- per lapidi e monumenti: scala 1:10
- per tombe di famiglia: scala 1:20

Art. 27

Nei campi comuni e a tempo determinato, dopo ogni inumazione, verrà fatta posare una croce di legno con il nome e cognome del defunto.

Art. 28

Le dimensioni delle tombe e delle lapidi sono le seguenti:

a) tombe semplici:	altezza massima	ml. 1.50
	larghezza	ml. 0.80
	lunghezza	ml. 1.80
b) tombe doppie:	altezza massima	ml. 1.50
	larghezza	ml. 1.90
	lunghezza	ml. 1.80
c) tombe di famiglia:	altezza massima	ml. 1.50
	larghezza	ml. 1.90
	lunghezza	ml. 1.80

Il terreno dovrà essere occupato interamente, sia con lapidi che con le bordure; è vietato oltrepassare dette misure e non delimitare completamente il campo.

Art. 29

Le iscrizioni sulle lastre dei loculi, dovranno limitarsi al nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le fotografie per i loculi sono da riporre nelle cornici di bronzo.

I vasi cinerari , massimo 2, dovranno essere della misura uniforme stabilita dal Municipio.

Art. 30

Le lapidi ed i monumenti dovranno essere trasportati già pronti per la messa in opera e non potranno essere lavorati all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinito che per la loro natura non possono essere eseguiti altrove.

Non è permesso nessun lavoro nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre inclusi.

Art. 31

L'applicazione di lapidi e monumenti ai muri del cimitero è vietata.

Art. 32

I residui di opere eseguite nel cimitero dovranno essere immediatamente trasportati fuori dal recinto. Caso contrario provvederà il comune a spese dei concessionari.

Art. 33

Le lapidi, i monumenti e ricordi funebri che verranno levati, se non ritirati dagli interessati entro un mese dal comunicato (avviso), diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che crederà più opportuno.

Art. 34

Qualora i ricordi funebri necessitassero di riparazioni o fossero caduti in deperimento, sarà obbligo degli interessati eseguire i lavori necessari nel termine che verrà fissato.

Il Municipio provvederebbe altrimenti direttamente a spese degli interessati.

Art. 35

Il comune assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

Art. 36

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori è vietata. L'altezza massima è di un metro. In caso di mancato ossequio il Municipio potrà provvedere a spese degli interessati.

Art. 37

E' vietato applicare ai loculi cinerari fiori e ornamenti di qualsiasi specie ad eccezione del periodo dal 27 ottobre al 5 novembre inclusi.

VIII. TARIFFE

Art. 38

Le tariffe sono definite dal Municipio con specifica ordinanza.

1. Campi per sepolture comuni

a) Per i domiciliati e dimoranti	gratuito
b) Per i non attinenti e i non domiciliati	Minimo Fr. 200.- massimo Fr. 400.-

2. Campi per sepolture a tempo determinato

a) Campi semplici per domiciliati o dimoranti	Minimo Fr. 300.- massimo Fr. 500.-
b).Campi semplici per attinenti non domiciliati	Minimo Fr. 400.- massimo Fr. 600.-
c) Campi doppi per domiciliati o dimoranti	Minimo Fr. 500.- massimo Fr. 800.-
d) Campi doppi per attinenti non domiciliati	Minimo Fr. 800.- massimo Fr. 1.000.-
e) Campi semplici per non attinenti e non domiciliati	Minimo Fr. 600.- massimo Fr. 800.-
f) Campi doppi per non attinenti e non domiciliati	Minimo Fr. 1.100.- massimo Fr. 1.500.-
g) La tassa di rinnovo decennale è pari al 30% - 40% della tassa iniziale	

3. Loculi cinerari

a) Per i domiciliati e dimoranti	Gratuiti i primi 20 anni
b) Per non attinenti e non domiciliati, per urna	Minimo Fr. 1.100.- massimo Fr. 1.500.-
c) Inumazione provvisoria, tassa mensile	Minimo Fr. 300.- massimo Fr. 600.-
d) Per il rinnovo della concessione ogni 10 anni	Minimo Fr. 1.100.- massimo Fr. 1.500.-

4. Ricordi funebri

Campi comuni

Posa sola cordonata e lastre (adulti e bambini)	Fr. 30.-
---	----------

Campi a tempo determinato

a) Tombe semplici	Minimo Fr. 100.- massimo Fr. 300.-
b) Tombe doppie	Minimo Fr. 200.- massimo Fr. 400.-
c) Per attinenti non domiciliati	Minimo + 25% massimo + 40%
d) Per non attinenti e non domiciliati	Minimo + 50% massimo + 75%
e)Tassa unica di rinnovo:	Minimo 60 % massimo 80% della tassa iniziale

IX. CAMERE MORTUARIE

Art. 39

- a) In attesa dei funerali le salme possono essere esposte nelle camere mortuarie.
L'organizzazione del trasporto e delle successive cerimonie spetta ai privati.
Le domande devono essere presentate alla Cancelleria comunale.
- b) Le visite sono ammesse dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
- c) L'alloggio delle camere mortuarie spetta ai privati.
- d) Tariffe:
Domiciliati e dimoranti gratuito.
Non domiciliati e non attinenti Minimo Fr. 100.- massimo Fr. 200.- al giorno o frazione.

X. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 40

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento o arrecherà danni o sfregi al cimitero è punito con una multa da fr. 20.-- a fr. 1'000.--, oltre all'ordine di demolire delle opere costruite abusivamente e al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.

Art. 41

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le leggi ed i Regolamenti vigenti.

Art. 42

Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 43

Il presente Regolamento entra in vigore appena ottenuta l'approvazione delle competenti autorità cantonali e con la sua introduzione sarà abrogata ogni e qualsiasi disposizione precedentemente in vigore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e approvato dal Consiglio comunale con risoluzione 19 luglio 1976 e modifiche del 15.10.1997 con ratifica governativa 24.12.1997 e modifica del 7.04.2008 e risoluzione governativa del 21.07.2009 (Sez. enti locali)

INDICE

I.	<i>AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA</i>	
	Art. 1	pag. 1
	Art. 2	pag. 1
II.	<i>SUDDIVISIONE DEL CIMITERO</i>	
	Art. 3	pag. 1
III.	<i>INUMAZIONE</i>	
	Art. 4	pag. 2
	Art. 5	pag. 2
	Art. 6	pag. 2
	Art. 7	pag. 2
	Art. 8	pag. 2
	Art. 9	pag. 2
	Art. 10	pag. 2
	Art. 11	pag. 2
	Art. 12	pag. 3
	Art. 13	pag. 3
	Art. 14	pag. 3
IV.	<i>ESUMAZIONI</i>	
	Art. 15	pag. 3
	Art. 16	pag. 3
	Art. 17	pag. 3
	Art. 18	pag. 4
V.	<i>CONCESSIONE E SCADENZA</i>	
	Art. 19	pag. 4
	Art. 20	pag. 4
	Art. 21	pag. 4
	Art. 22	pag. 4

VI. ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 23	pag. 5
Art. 24	pag. 5
Art. 25	pag. 5

VII. NORME DI EDILIZIA

Art. 26.....	pag. 5
Art. 27	pag. 5
Art. 28	pag. 5
Art. 29	pag. 6
Art. 30.....	pag. 6
Art. 31	pag. 6
Art. 32.....	pag. 6
Art. 33	pag. 6
Art. 34	pag. 6
Art. 35	pag. 6
Art. 36.....	pag. 6
Art. 37	pag. 6

VIII. TARIFFE

Art. 38.....	pag. 7
1. Campi per sepolture comuni.....	pag. 7
2. Campi per sepolture a tempo determinato.....	pag. 7
3. Loculi cinerari.....	pag. 7
4. Ricordi funebri.....	pag. 7

IX. CAMERE MORTUARIE

Art. 39	pag. 8
---------------	--------

X. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 40	pag. 8
Art. 41	pag. 8
Art. 42	pag. 8
Art. 43	pag. 8